



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 54**  
**Data di registrazione 10/03/2020**

**OGGETTO :** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PUBBLICA INCOLUMITA' A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN MATERIA DI CORONAVIRUS - PRESCRIZIONI PER LA CHIUSURA DI ALCUNE ATTIVITA' IN OTTEMPERANZA DEI DPCM 8 E 9 MARZO 2020

IL SINDACO

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del corona virus e della esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi giorni;

RICHIAMATI

- il DPCM in data 8/03/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- il DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

VISTO, in particolare l'art. 1 comma 2 di quest'ultimo DPCM in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

VISTO l'art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l'art 50 comma 5 del Tuel 267/2000;

RITENUTO, al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, di evitare gli assembramenti nonchè le attività che non consentono il mantenimento della distanza di un metro fra una persona e l'altra;

RAVVISATA in particolare la necessità di stabilire le seguenti prescrizioni:

- Chiusura del mercato contadino infrasettimanale anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura del mercato settimanale del sabato anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura produttori agricoli (banchi isolati);
- Sospensione delle attività di estetista, acconciatore e tatuatore;

- Sospensione dell'attività di fisioterapista;
- Sospensione dell'attività di asporto o consegna di cibo a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 6.00;

con validità dalla data odierna fino al giorno 03/04/2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni;

CONSIDERATO che dall'ambito di applicazione della presente ordinanza sono escluse le procedure attivate dall'Amministrazione Comunale per motivi di carattere socio- assistenziale a favore di soggetti fragili;

### **ORDINA**

quanto segue:

- Chiusura del mercato contadino infrasettimanale anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura del mercato settimanale del sabato anche per la vendita di generi alimentari;
- Chiusura produttori agricoli (banchi isolati);
- Sospensione delle attività di estetista, acconciatore e tatuatore;
- Sospensione dell'attività di fisioterapista;
- Sospensione dell'attività di asporto o consegna di cibo a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 6.00;

### **RACCOMANDA**

la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all'osservanza delle prescrizioni in essa contenute;

### **DISPONE**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

### **INVITA**

ad evitare assembramenti e ad adottare le misure sanitarie contenute nell'allegato 1 del DPCM 08/03/2020;

### **STABILISCE**

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino giorno 03 aprile 2020 compreso, fatte salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni;

### **DISPONE**

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE

- STAZIONE CARABINIERI – SALO’
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO’
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO’
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO’
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO’
- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO’

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA